

Ordinanza che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente

(Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 settembre 2007¹ sui maestri conducenti è modificata come segue:

Art. 26 cpv. 2 lett. a n. 2 e lett. b n. 3

² Se il maestro conducente non osserva il divieto di consumare bevande alcoliche, le prescrizioni sull'esercizio della professione (art. 8–16) o sulla formazione di guida conformemente all'OAC², l'autorità cantonale dispone:

- a. un ammonimento:
 2. se durante l'attività professionale il maestro conducente
 - presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l ma inferiore a 0,25 mg/l,
 - presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille ma inferiore allo 0,50 per mille, oppure
 - ha nell'organismo una quantità di alcol che determina un tasso alcolemico di cui alla lettera a numero 2 secondo trattino;
- b. una revoca a tempo determinato dell'abilitazione a maestro conducente:
 3. se durante l'attività professionale il maestro conducente
 - presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,25 mg/l,
 - presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, oppure
 - ha nell'organismo una quantità di alcol che determina un tasso alcolemico di cui alla lettera b numero 3 secondo trattino.

RU 2015 xxxx

¹ RS 741.522

² RS 741.51

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

Data decisione CF

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova